



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 202 del 17/07/2012 – 20/07/2012 Udienza pubblica del 08/05/2012
Massima n. 1:	Titolo Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile - Ammissibilità del ricorso. Testo E' ammissibile il ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento, su deliberazione della Giunta provinciale, avverso l'art. 49, comma 3, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per tardività del deposito della ratifica dell'impugnazione da parte del Consiglio provinciale. Infatti, anche se l'atto di ratifica deve essere depositato entro il termine perentorio di 10 giorni dall'ultima notifica (stabilito dal combinato disposto degli art. 32, comma terzo e art. 31 comma quarto della legge n. 87 del 1953), si è formata una prassi in forza della quale la Corte non ha rilevato l'inammissibilità del ricorso sotto questo profilo, determinando nelle Province autonome un errore scusabile relativo alla non perentorietà del termine di deposito della ratifica.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 49, co. 3 legge 30/07/2010, n. 122 Parametri costituzionali Costituzione art. 117 Costituzione art. 118



	Costituzione art. 120 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 16 Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 16/03/1992, n. 266 art. 4 legge 11/03/1953, n. 87 art. 31, co. 4 legge 11/03/1953, n. 87 art. 32
Massima n. 2 :	Titolo Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Previsione del potere sostitutivo del Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità. Testo Va rilevata l'inammissibilità manifesta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, promossa in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 4 d.lgs. n. 266 del 1992, al principio di leale collaborazione, nonché per violazione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La questione sollevata è divenuta priva di oggetto, in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso la sentenza n. 179 del 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione impugnata nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate», in quanto tale previsione, precludendo lo svolgimento di qualsivoglia, ulteriore trattativa, costituisce una violazione del principio di leale collaborazione e attribuisce al Governo il potere di deliberare in maniera unilaterale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 49, co. 3 legge 30/07/2010, n. 122 Parametri costituzionali Costituzione art. 117



	Costituzione art. 118 Costituzione art. 120 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 16
--	--

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it